



COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA COMMISSIONE CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Deliberazione n. **16** del 08/07/2021)

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 e agevolazioni per le UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE – Emergenza COVID 19

L'anno 2021 e questo di 8 del mese di LUGLIO alle ore 12:10, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/12/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 in data 03/01/2020 e prorogata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24/03/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 105 in data 04/05/2021:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO	X	—
Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO	X	—
Dr. Michele MARCUCCIO	X	—

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' Art. 49 comma 1 e Art. 149 bis comma 1 del T.U. n°267/200

Il Responsabile del Settore

Fabio MAFFEO

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole attestante altresì la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Valentina COSMA

Si esprime parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Segretario Generale

Dott.ssa Giuliana Grasso

Il Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” propone di adottare la presente deliberazione:

Premesso che:

- l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista dalla Legge nr. 147/2013 che ha istituito, nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la *Tassa sui Rifiuti* (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, la IUC è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- i commi da 641 a 668 della Legge nr. 147/2013 disciplinano l'applicazione della TARI individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
- in particolare, il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 prevede che le tariffe della TARI siano determinate tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui DPR 158/1999, recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 2 del DPR 158/1999 dispone che la tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani, determinati con i criteri stabiliti dallo stesso metodo normalizzato;

Considerato che:

- la legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, tra le quali la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*;
- con deliberazione n. 443/2019/R/rif, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed ha approvato il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (di seguito, MTR) con il quale si definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- l'*“Ente territorialmente competente”* è definito da ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- nella Regione Puglia risulta costituito ed operativo quale *“Ente territorialmente competente”* l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito, AGER);
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;
- il comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n°73 differisce, per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto Legge 8 aprile 2013 n°35, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 al 31 luglio 2021;
- il Comune di Carmiano ha incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto Legge 8 aprile 2013 n°35

e che pertanto trova applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n°73;

Esaminata la determina nr. 191 del 15/06/2021 dell'AGER con la quale si è provveduto ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di Carmiano e si è proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato;

Esaminate le “Valutazioni dell'Ente territorialmente competente” allegate alla determina AGER nr. 191 del 15/06/2021, riferite al Comune di Carmiano, dalla quale si evince che la sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare:

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	1.932.652	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	134.309	
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1.372.720	694.241
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		36.255
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	1.372.720	657.987
Tariffa finale solo attività in perimetro	1.372.720	657.987

Appurato che il Piano Economico Finanziario riconosciuto per l'anno 2021 per il Comune di Carmiano ammonta ad € 2.030.707,00 (Tariffa complessiva riconosciuta + ulteriori costi riconosciuti dall'ETC – Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020);

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, si è disposto, tra l'altro, di dare atto che, ai sensi di quanto disposto con determina nr. 191 del 15/06/2021 dell'AGER PUGLIA, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del Comune di Carmiano è pari ad € 2.030.707,00, (al netto del tributo TEFA), di cui € 1.372.720 quale componente variabile ed € 657.987 quale componente fissa;

Riscontrato che:

- la tariffa complessiva riconosciuta da AGER PUGLIA per l'anno 2021 (€ 2.030.707,00) prevede uno scostamento di €. 165.985,82 rispetto alla tariffa complessiva riconosciuta da AGER PUGLIA per l'anno 2020 (€1.864.721,18), principalmente legato al pagamento della prima rata relativa alla transazione per ristoro dei maggiori oneri sostenuti in anni pregressi dall'impianto di produzione CDR gestito dalla società Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl, nonché dall'aumento dei costi di trattamento/selezione/recupero/smaltimento dei rifiuti presso i vari impianti di destino;
- il Comune di Carmiano è tenuto ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia, nel rispetto delle direttive dell'ARERA e tenuto conto della tariffa complessiva riconosciuta da AGER PUGLIA;

Considerato che:

- preso atto di quanto sopra, la Commissione Straordinaria, in considerazione del perdurare anche nel primo semestre dell'anno 2021 dell'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19 e dello scostamento tariffario rispetto all'anno 2020, intende introdurre interventi agevolativi anche per le utenze domestiche che versano in stato di bisogno o difficoltà economica, utilizzando a tal fine le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell'anno 2020 e non utilizzate;

Considerato che:

- l'articolo 6 del DL nr. 73/2021, rubricato “Agevolazioni Tari”, al comma 1 dispone che “ 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche....”;

- la nota IFEL del 28/5/2021 (<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche-2021-le-assegnazioni-prevedibili-per-ciascun-comune>), contiene la stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati di cui al punto precedente, nella quale è prevista per il Comune di Carmiano un'assegnazione di €. 69.330,00;
- nel rispetto dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, le agevolazioni concesse in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, e in generale tutte quelle non finanziabili all'interno del Piano Economico Finanziario, devono essere trattate come autorizzazioni di spesa;
- la nota IFEL del 16 giugno 2021, avente ad oggetto: "Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni" con riferimento al perimetro di impiego delle risorse in questione, pur indicando le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza, ritenendo, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;
- il perdurare anche nel primo semestre dell'anno 2021 dell'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, rende opportuno, in conformità al principio di sussidiarietà, di introdurre interventi agevolativi anche per le utenze domestiche che versano in stato di bisogno o difficoltà economica, utilizzando a tal fine le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell'anno 2020 e non utilizzate;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico; Ritenuto pertanto di prevedere, limitatamente all'anno 2021,

- **per le utenze non domestiche** appresso indicate, fatto salvo un puntuale riscontro da parte dell'Ufficio TARI per eventuali altre attività non inserite nella tabella che segue, che a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione concessa d'ufficio applicata automaticamente sulla base delle risultanze della banca dati TARI e proporzionata al periodo di chiusura determinata dell'emergenza sanitaria nonché a quelli necessari per riavviare l'attività a regime:

nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

01.	Associazioni o istituzioni con finalità assistenziali; Associazioni o istituzioni politiche; Associazioni o istituzioni sindacali; Associazioni o istituzioni previdenziali; Associazioni o istituzioni benefiche; Associazioni o istituzioni tecnico-economiche; Associazioni o istituzioni religiose;
03.	Autorimesse in genere; Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio; Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano; Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti; Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.; Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio; Magazzino deposito in genere senza vendita; Magazzini deposito di stoccaggio; Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
09.	Soggiorni anziani; Case di cura e riposo; Case per ferie; Colonie; Caserme e carceri; Collegi ed istituti privati di educazione; Collettività e convivenze in genere; Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
10.	Ospedali
11.	Enti pubblici; Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli; Uffici assicurativi; Uffici in genere; Autoscuole; Laboratori di analisi; Agenzie funebri; Strutture sanitarie pubbliche e private; servizi amministrativi; Emittenti radio tv pubbliche e private
12.	Istituti bancari di credito; Istituti assicurativi pubblici; Istituti assicurativi privati; Istituti finanziari pubblici; Istituti finanziari privati; Studi legali; Studi tecnici; Studi ragioneria; Studi sanitari; Studi privati
14.	Edicole giornali; Media distribuzione vendita al minuto no alimentari; Tabaccherie; Farmacie; Articoli sanitari; Articoli di odontotecnica; Negozi vendita giornali;

20.	Attività industriali con capannoni di produzione
25.	Negozi confetterie e dolci in genere; Negozi generi alimentari; Panifici; Latterie; Macellerie; Salumerie; Pollerie; Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso; Bottiglierie, vendita vino; Aree scoperte in uso negozi generi alimentari; Locali vendita ingrosso generi alimentari
27.	Negozi di frutta e verdura; Pescherie; Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab;
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

riduzione del 20% della parte fissa e della parte variabile della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

04.	Campi da calcio; Campi da tennis; Piscine; Bocciodromi e simili; Palestre ginnico sportive; Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva; Distributori carburanti; Aree scoperte distributori carburante; Campeggi;
14.	Erboristerie;
17.	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.; Parrucchieri e barbieri; Attività scoperte in uso negozi barbieri
18.	Elettricista; Negozi pulitura a secco; Laboratori e botteghe artigiane; Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi; Falegnamerie; Legatorie; Marmista; Riparatori elettrodomestici e simili;
19.	Autofficine; Carrozzerie; Elettrauto; Officine in genere;
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetterie)
27.	Negozi di fiori
30.	Night clubs; Ritrovi notturni con bar ristoro; Clubs privati con bar ristoro

riduzione del 40% della parte fissa e della parte variabile della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

01.	Associazioni o istituzioni culturali; Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro; Scuole da ballo; Sale da gioco; Sale da ballo e da divertimento; Musei e gallerie pubbliche e private; Scuole parificate di ogni ordine e grado; Scuole private di ogni ordine e grado; Scuole del preobbligo pubbliche; Scuole del preobbligo private; Aree scoperte in uso; Locali dove si svolgono attività educative; Centri di istruzione e formazione lavoro; Circoli; centri diurni
06.	Saloni esposizione in genere; Gallerie d'asta
08.	Ostelli per la gioventù; Foresterie; Alberghi diurni e simili; Alberghi; Locande; Pensioni; Affittacamere e alloggi; Residences; Case albergo; Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante); Bed and Breakfast; Aree scoperte in uso
11.	Agenzie di viaggio, autoscuole, ricevitorie
13.	Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)
15.	Gioiellerie e Orologerie; Pietre e metalli preziosi; Antiquariato; Negozi di filatelia e numismatica; Ceramica; Vetri e specialità veneziane; Strumenti musicali; Bigiotterie; Dischi e videocassette; Tessuti; Articoli di ottica; Articoli di fotografia; Negozi mercerie e filati; Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
22.	Ristoranti; Rosticcerie; Trattorie; Friggitorie; Self service; Pizzerie; Tavole calde; Agriturismo senza pernottamento; Osterie con cucina; Attività rientranti nel comparto della ristorazione;
23.	Mense popolari; Refettori in genere; Mense; Birrerie; Osterie senza cucina; Amburgherie
24.	Bar; Caffè; Pasticcerie; Gelaterie;

- **per le utenze DOMESTICHE**, previa istanza da presentare entro il 30 SETTEMBRE 2021 e a seguito di istruttoria positiva dei servizi comunali, le seguenti agevolazioni:

ESENZIONE TOTALE per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE non superiore a € 6.000,00 riferito all'anno precedente

ESENZIONE TOTALE per i Soggetti assistiti in modo permanente dal Comune

RIDUZIONE 50% della sola parte variabile della TARI per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 9.000,00, con diritti reali di godimento su immobili.

RIDUZIONE 50% della sola parte variabile della TARI per le Utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente portatore di handicap in situazione di gravità (art. 33), titolare di indennità di accompagnamento, con ISEE inferiore ad € 14.000,00.

Verificato che:

- le agevolazioni previste per le utenze non domestiche, concesse d'ufficio, che comportano un minor introito TARI stimato in €. 69.330,00, saranno finanziate mediante ricorso al fondo di cui all'articolo 6 del DL nr. 73/2021, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- l'art. 1 comma 823 della L. 178/2020, stabilisce che *“Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo (fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali) sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 ... Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.... e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;* conseguentemente le agevolazioni previste per le utenze DOMESTICHE, da concedere previa richiesta, saranno assegnate nei limiti delle risorse specifiche previste per agevolazioni Tari alle utenze DOMESTICHE nell'anno 2020 e non utilizzate, pari ad € 137.975,70 e, nell'ipotesi di superamento di detto limite complessivo, le singole istanze saranno proporzionalmente rideterminate;

Ritenuto, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, di procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 secondo il PIANO TARIFFARIO allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto per le utenze domestiche e non domestiche e determinato sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1, della Legge nr. 147/2013;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le tariffe, le riduzioni e le agevolazioni TARI da applicare per l'anno 2021;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto la Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto l'articolo 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone di deliberare:

1) di prevedere, limitatamente all'anno 2021,

- per le utenze non domestiche** appresso indicate, fatto salvo un puntuale riscontro da parte dell'Ufficio TARI per eventuali altre attività non inserite nella tabella che segue, che a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione concessa d'ufficio applicata automaticamente sulla base delle risultanze della banca dati TARI e proporzionata al periodo di chiusura determinata dell'emergenza sanitaria nonché a quelli necessari per riavviare l'attività a regime:

nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

01.	Associazioni o istituzioni con finalità assistenziali; Associazioni o istituzioni politiche; Associazioni o istituzioni sindacali; Associazioni o istituzioni previdenziali; Associazioni o istituzioni benefiche; Associazioni o istituzioni tecnico-economiche; Associazioni o istituzioni religiose;
03.	Autorimesse in genere; Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio; Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano; Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti; Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.; Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio; Magazzino deposito in genere senza vendita; Magazzini deposito di stoccaggio; Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

09.	Soggiorni anziani; Case di cura e riposo; Case per ferie; Colonie; Caserme e carceri; Collegi ed istituti privati di educazione; Collettività e convivenze in genere; Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
10.	Ospedali
11.	Enti pubblici; Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli; Uffici assicurativi; Uffici in genere; Autoscuole; Laboratori di analisi; Agenzie funebri; Strutture sanitarie pubbliche e private; servizi amministrativi; Emittenti radio tv pubbliche e private
12.	Istituti bancari di credito; Istituti assicurativi pubblici; Istituti assicurativi privati; Istituti finanziari pubblici; Istituti finanziari privati; Studi legali; Studi tecnici; Studi ragioneria; Studi sanitari; Studi privati
14.	Edicole giornali; Media distribuzione vendita al minuto no alimentari; Tabaccherie; Farmacie; Articoli sanitari; Articoli di odontotecnica; Negozi vendita giornali;
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
25.	Negozi confetterie e dolci in genere; Negozi generi alimentari; Panifici; Latterie; Macellerie; Salumerie; Pollerie; Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso; Bottiglierie, vendita vino; Aree scoperte in uso negozi generi alimentari; Locali vendita ingrosso generi alimentari
27.	Negozi di frutta e verdura; Pescherie; Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab;
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

riduzione del 20% della parte fissa e della parte variabile della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

04.	Campi da calcio; Campi da tennis; Piscine; Bocciodromi e simili; Palestre ginnico sportive; Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva; Distributori carburanti; Aree scoperte distributori carburante; Campeggi;
14.	Erboristerie;
17.	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.; Parrucchieri e barbieri; Attività scoperte in uso negozi barbieri
18.	Elettricista; Negozi pulitura a secco; Laboratori e botteghe artigiane; Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi; Falegnamerie; Legatorie; Marmista; Riparatori elettrodomestici e simili;
19.	Autofficine; Carrozzerie; Elettrauto; Officine in genere;
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrie)
27.	Negozi di fiori
30.	Night clubs; Ritrovi notturni con bar ristoro; Clubs privati con bar ristoro

riduzione **del 40%** della parte fissa e della parte variabile della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

01.	Associazioni o istituzioni culturali; Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro; Scuole da ballo; Sale da gioco; Sale da ballo e da divertimento; Musei e gallerie pubbliche e private; Scuole parificate di ogni ordine e grado; Scuole private di ogni ordine e grado; Scuole del preobbligo pubbliche; Scuole del preobbligo private; Aree scoperte in uso; Locali dove si svolgono attività educative; Centri di istruzione e formazione lavoro; Circoli; centri diurni
06.	Saloni esposizione in genere; Gallerie d'asta
08.	Ostelli per la gioventù; Foresterie; Alberghi diurni e simili; Alberghi; Locande; Pensioni; Affittacamere e alloggi; Residences; Case albergo; Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante); Bed and Breakfast; Aree scoperte in uso
11.	Agenzie di viaggio, autoscuole, ricevitorie
13.	Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)
15.	Gioiellerie e Orologerie; Pietre e metalli preziosi; Antiquariato; Negozi di filatelia e numismatica; Ceramica; Vetri e specialità veneziane; Strumenti musicali; Bigiotterie; Dischi e videocassette; Tessuti; Articoli di ottica; Articoli di fotografia; Negozi mercerie e filati; Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
22.	Ristoranti; Rosticcerie; Trattorie; Friggitorie; Self service; Pizzerie; Tavole calde; Agriturismo senza pernottamento; Osterie con cucina; Attività rientranti nel comparto della ristorazione;
23.	Mense popolari; Refettori in genere; Mense; Birrerie; Osterie senza cucina; Amburgherie
24.	Bar; Caffè; Pasticcerie; Gelaterie;

- **per le utenze DOMESTICHE**, previa istanza da presentare entro il 30 SETTEMBRE 2021 e a seguito di istruttoria positiva dei servizi comunali, le seguenti agevolazioni:

ESENZIONE TOTALE per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE non superiore a € 6.000,00 riferito all'anno precedente

ESENZIONE TOTALE per i Soggetti assistiti in modo permanente dal Comune

RIDUZIONE 50% della sola parte variabile della TARI per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 9.000,00, con diritti reali di godimento su immobili.

RIDUZIONE 50% della sola parte variabile della TARI per le Utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente portatore di handicap in situazione di gravità (art. 33), titolare di indennità di accompagnamento, con ISEE inferiore ad € 14.000,00.

2) di dare atto che:

a) le agevolazioni previste per le utenze non domestiche, concesse d'ufficio, che comportano un minor introito TARI stimato in €. 69.330,00 saranno finanziate mediante ricorso al fondo di cui all'articolo 6 del DL nr. 73/2021, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) l'art. 1 comma 823 della L. 178/2020, stabilisce che *“Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo (fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali) sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.... e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;* conseguentemente le agevolazioni previste per le utenze DOMESTICHE, da concedere previa richiesta, saranno assegnate nei limiti delle risorse specifiche previste per agevolazioni Tari alle utenze DOMESTICHE nell'anno 2020 e non utilizzate, pari ad € 137.975,70 e, nell'ipotesi di superamento di detto limite complessivo, le singole istanze saranno proporzionalmente rideterminate;

3) di approvare quali tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicabili per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il “PIANO TARIFFARIO” allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

Utenze domestiche : 82,50 %;

Utenze non domestiche: 17,50 %;

4) di prendere atto che dalla citata ipotesi di “Piano tariffario” risulta che:

- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, ammonta ad € **2.030.707,00**, (al netto del tributo TEFA), di cui € 1.372.720 quale componente variabile ed € 657.987 quale componente fissa;
- la copertura integrale del costo complessivo del servizio è garantita nel seguente modo:

quanto ad € 1.961.377,00 a carico dell’utenza;

quanto ad € 69.330,00 mediante ricorso al fondo di cui all’articolo 6 del DL nr. 73/2021;

5) di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura fissata dalla norme di legge;

6) di stabilire, altresì, che per l’anno 2021 la Tassa sui rifiuti dovrà essere versata in tre rate con scadenza:

prima rata: 30 settembre 2021;

seconda rata: 31 ottobre 2021;

terza rata: 31 dicembre 2021;

con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di ottobre 2021;

7) di individuare, limitatamente alla TARI, nel Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” il funzionario responsabile previsto dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero

9) di dare atto altresì che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sulla TARI;

10) di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” dell’ente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per concedere le agevolazioni di cui al precedente punto 1;

11) di dare mandato all’ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell’ente, ognuno per le proprie competenze;

la Commissione con i poteri del Consiglio Comunale

Visto e richiamati:

- il verbale di insediamento prot. 18625 del 09/12/2019;
- la deliberazione nr. 1 del 12/12/2019 (modalità organizzative della Commissione);

Preso atto della proposta innanzi illustrata;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott. Fabio Maffeo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Valentina Cosma, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale, dott.ssa Giuliana Grasso;

Acquisito in data 08/07/2021 al nr. 10568 del protocollo generale dell’ente, il parere favorevole nr. 09/2021 all’approvazione del provvedimento espresso dal Revisore Unico dei Conti, dott. Fernando Antonio Cazzella, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Sentito il sovraordinato competente per materia, dr. Pantaleo Isceri;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare la su esposta proposta di deliberazione e per l’effetto:

1) di prevedere, limitatamente all’anno 2021,

- **per le utenze non domestiche** appresso indicate, fatto salvo un puntuale riscontro da parte dell’Ufficio TARI per eventuali altre attività non inserite nella tabella che segue, che a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione concessa d’ufficio applicata

automaticamente sulla base delle risultanze della banca dati TARI e proporzionata al periodo di chiusura determinata dell'emergenza sanitaria nonchè a quelli necessari per riavviare l'attività a regime:

nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

01.	Associazioni o istituzioni con finalità assistenziali; Associazioni o istituzioni politiche; Associazioni o istituzioni sindacali; Associazioni o istituzioni previdenziali; Associazioni o istituzioni benefiche; Associazioni o istituzioni tecnico-economiche; Associazioni o istituzioni religiose;
03.	Autorimesse in genere; Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio; Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano; Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti; Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.; Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio; Magazzino deposito in genere senza vendita; Magazzini deposito di stoccaggio; Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
09.	Soggiorni anziani; Case di cura e riposo; Case per ferie; Colonie; Caserme e carceri; Collegi ed istituti privati di educazione; Collettività e convivenze in genere; Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
10.	Ospedali
11.	Enti pubblici; Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli; Uffici assicurativi; Uffici in genere; Autoscuole; Laboratori di analisi; Agenzie funebri; Strutture sanitarie pubbliche e private; servizi amministrativi; Emittenti radio tv pubbliche e private
12.	Istituti bancari di credito; Istituti assicurativi pubblici; Istituti assicurativi privati; Istituti finanziari pubblici; Istituti finanziari privati; Studi legali; Studi tecnici; Studi ragioneria; Studi sanitari; Studi privati
14.	Edicole giornali; Media distribuzione vendita al minuto no alimentari; Tabaccherie; Farmacie; Articoli sanitari; Articoli di odontotecnica; Negozi vendita giornali;
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
25.	Negozi confetterie e dolci in genere; Negozi generi alimentari; Panifici; Latterie; Macellerie; Salumerie; Pollerie; Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso; Bottiglierie, vendita vino; Aree scoperte in uso negozi generi alimentari; Locali vendita ingrosso generi alimentari
27.	Negozi di frutta e verdura; Pescherie; Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab;
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

riduzione del 20% della parte fissa e della parte variabile della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

04.	Campi da calcio; Campi da tennis; Piscine; Bocciodromi e simili; Palestre ginnico sportive; Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva; Distributori carburanti; Aree scoperte distributori carburante; Campeggi;
14.	Erboristerie;
17.	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.; Parrucchieri e barbieri; Attività scoperte in uso negozi barbiere
18.	Elettricista; Negozi pulitura a secco; Laboratori e botteghe artigiane; Attività artigianali escluse quelle

	indicate in altre classi; Falegnamerie; Legatorie; Marmista; Riparatori elettrodomestici e simili;
19.	Autofficine; Carrozzerie; Elettrauto; Officine in genere;
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)
27.	Negozi di fiori
30.	Night clubs; Ritrovi notturni con bar ristoro; Clubs privati con bar ristoro

riduzione **del 40%** della parte fissa e della parte variabile della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie

01.	Associazioni o istituzioni culturali; Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro; Scuole da ballo; Sale da gioco; Sale da ballo e da divertimento; Musei e gallerie pubbliche e private; Scuole parificate di ogni ordine e grado; Scuole private di ogni ordine e grado; Scuole del preobbligo pubbliche; Scuole del preobbligo private; Aree scoperte in uso; Locali dove si svolgono attività educative; Centri di istruzione e formazione lavoro; Circoli; centri diurni
06.	Saloni esposizione in genere; Gallerie d'asta
08.	Ostelli per la gioventù; Foresterie; Alberghi diurni e simili; Alberghi; Locande; Pensioni; Affittacamere e alloggi; Residences; Case albergo; Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante); Bed and Breakfast; Aree scoperte in uso
11.	Agenzie di viaggio, autoscuole, ricevitorie
13.	Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)
15.	Gioiellerie e Orologerie; Pietre e metalli preziosi; Antiquariato; Negozi di filatelia e numismatica; Ceramica; Vetri e specialità veneziane; Strumenti musicali; Bigiotterie; Dischi e videocassette; Tessuti; Articoli di ottica; Articoli di fotografia; Negozi mercerie e filati; Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
22.	Ristoranti; Rosticcerie; Trattorie; Friggitorie; Self service; Pizzerie; Tavole calde; Agriturismo senza pernottamento; Osterie con cucina; Attività rientranti nel comparto della ristorazione;
23.	Mense popolari; Refettori in genere; Mense; Birrerie; Osterie senza cucina; Amburgherie
24.	Bar; Caffè; Pasticcerie; Gelaterie;

- **per le utenze DOMESTICHE**, previa istanza da presentare entro il 30 SETTEMBRE 2021 e a seguito di istruttoria positiva dei servizi comunali, le seguenti agevolazioni:

ESENZIONE TOTALE per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE non superiore a € 6.000,00 riferito all'anno precedente

ESENZIONE TOTALE per i Soggetti assistiti in modo permanente dal Comune

RIDUZIONE 50% della sola parte variabile della TARI per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 9.000,00, con diritti reali di godimento su immobili.

RIDUZIONE 50% della sola parte variabile della TARI per le Utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente portatore di handicap in situazione di gravità (art. 33), titolare di indennità di accompagnamento, con ISEE inferiore ad € 14.000,00.

2) di dare atto che:

a) le agevolazioni previste per le utenze non domestiche, concesse d'ufficio, che comportano un minor introito TARI stimato in €. 69.330,00 saranno finanziate mediante ricorso al fondo di cui all'articolo 6 del DL nr. 73/2021, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) l'art. 1 comma 823 della L. 178/2020, stabilisce che *“Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo (fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali) sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.... e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;* conseguentemente le agevolazioni previste per le utenze DOMESTICHE, da concedere previa richiesta, saranno assegnate nei limiti delle risorse specifiche previste per agevolazioni Tari alle utenze DOMESTICHE nell'anno 2020 e non utilizzate, pari ad € 137.975,70 e, nell'ipotesi di superamento di detto limite complessivo, le singole istanze saranno proporzionalmente rideterminate;

3) di approvare quali tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicabili per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il *“PIANO TARIFFARIO”*, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

Utenze domestiche : 82,50 %;

Utenze non domestiche: 17,50 %;

4) di prendere atto che dalla citata ipotesi di *“Piano tariffario”* risulta che:

- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, ammonta ad € **2.030.707,00**, (al netto del tributo TEFA), di cui €. 1.372.720 quale componente variabile ed €. 657.987 quale componente fissa;
- la copertura integrale del costo complessivo del servizio è garantita nel seguente modo:

quanto ad €. 1.961.377,00 a carico dell'utenza;

quanto ad €. 69.330,00 mediante ricorso al fondo di cui all'articolo 6 del DL nr. 73/2021;

5) di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura fissata dalla norme di legge;

6) di stabilire, altresì, che per l'anno 2021 la Tassa sui rifiuti dovrà essere versata in tre rate con scadenza:

prima rata: 30 settembre 2021;

seconda rata: 31 ottobre 2021;

terza rata: 31 dicembre 2021;

con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di ottobre 2021;

7) di individuare, limitatamente alla TARI, nel Responsabile del Settore 1 *“AA.GG.”* il funzionario responsabile previsto dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero

9) di dare atto altresì che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sulla TARI;

10) di dare mandato al Responsabile del Settore 1 *“AA.GG.”* dell'ente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per concedere le agevolazioni di cui al precedente punto 1;

11) di dare mandato all'ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell'ente, ognuno per le proprie competenze;

Con separata votazione, voti favorevoli unanimi, si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO

Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO

Dr. Michele MARCUCCIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuliana Grasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, li

Responsabile Segreteria

Nada MIGLIETTA

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2021, decorsi ___ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuliana Grasso

Dalla Residenza Comunale, li _____